



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere

Oggetto

Opposizione a  
precetto su mutuo  
fondiario per  
contestata entità  
debito residuo

Ud. 15/05/2024 CC  
Cron.  
R.G.N. 5422/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17/2023 R.G. proposto da:  
IQUERA ITALIA S.P.A. (già Sistemica s.p.a.), nella qualità di  
procuratrice di Fucino NPL'S, in persona del legale rappresentante,  
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.

- *ricorrente* -

contro

CONCETTA FEDORA e FELICIANO, rappresentati e  
difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv.



- *controricorrenti* -

nonché

BANCA DEL FUCINO S.P.A.

- *intimata* -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1512/2021 pubblicata in data 12 ottobre 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

### **Fatti di causa**

1. Concetta Fedora e Feliciano proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla Banca del Fucino s.p.a. — con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 59.962,11, dovuta in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22 aprile 1994 — eccependo la prescrizione del credito, la nullità dell'atto di precetto per non essere stato contestualmente notificato il contratto di mutuo e la usurarietà degli interessi applicati.

Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., gli opposenti eccepevano che il contratto di mutuo non poteva considerarsi titolo esecutivo, per non essere liquida la somma da esso portata, che l'importo richiesto non era certo e congruo e che era affetta da nullità la clausola contrattuale che prevedeva interessi di mora sulle rate pagate; con la successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. producevano due fogli dattiloscritti (doc. 9 e 10 del fascicolo di parte), recanti la data del 31 gennaio 2006 e



asseritamente provenienti dalla Banca, allegando che essi dimostravano l'avvenuto pagamento della somma richiesta con il precetto.

A seguito di disconoscimento del contenuto dei suddetti documenti da parte della Banca del Fucino s.p.a. e dopo l'espletamento di c.t.u. contabile, il Tribunale di Avezzano accoglieva l'opposizione, ritenendo che i documenti dattiloscritti costituissero a tutti gli effetti delle quietanze.

2. Interposto gravame, è intervenuta in giudizio Sistemina s.p.a. (ora iQuera Italia s.p.a.), quale delegata alla gestione del credito in contestazione.

La Corte d'appello ha, preliminarmente, ritenuto ammissibili i motivi di opposizione fatti valere dagli opposenti con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., rilevando poi che l'accoglimento dell'opposizione da parte del primo giudice poggiava «anche sulla mancata dimostrazione, da parte della Banca, del proprio diritto di credito, in difetto di produzione del piano di ammortamento del mutuo» che «rappresentava una clausola negoziale» «indispensabile per far valere la pretesa del diritto contenuto nel contratto di mutuo». Dando atto, inoltre, che la documentazione oggetto di contestazione era stata anche acquisita dal c.t.u. in sede di indagine, ha osservato che dalle comunicazioni datate 31 gennaio 2006 si evinceva che gli opposenti avevano pagato cinque rate di mutuo per complessivi euro 39.596,85, tanto che, dopo l'ultima operazione del 3 novembre 2005, il debito per capitale era stato interamente estinto ed era pari a "0", e che, nell'anno 2005, avevano corrisposto, a titolo di interessi, mora ed oneri, la ulteriore somma di euro 13.164,18; cosicché la somma indicata nell'atto di precetto, con decorrenza degli interessi dal 9 aprile 2003, non era dovuta. Ha ribadito, infine, che per contestare il valore di quietanze



delle citate comunicazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2732 cod. civ., la Banca avrebbe dovuto dimostrare che il rilascio delle quietanze era avvenuto per errore di fatto o violenza.

3. Iquera Italia s.p.a. propone ricorso, con due motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.

Concetta Fedora e Feliciano resistono con controricorso.

La Banca del Fucino s.p.a., pure intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. e la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo motivo — rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 2735 e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727, 2728 e 2729 del codice civile (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 della Costituzione, 132 del codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (art. 360 n. 3 c.p.c.)» — la ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è meramente apparente nella parte in cui si afferma che le comunicazioni datate 31 gennaio 2006 forniscono piena prova dell'avvenuto pagamento delle rate del mutuo e che, per contestare tale prova, era necessario dimostrare che il rilascio dei documenti fosse frutto di errore di fatto o di violenza. Rimarca che la quietanza, per dimostrare l'estinzione



del debito, deve provenire dal creditore, mentre i documenti prodotti dagli opposenti non provenivano dalla Banca, trattandosi di meri fogli dattiloscritti, e che neppure può assumere rilievo la circostanza che il c.t.u. avesse allegato al proprio elaborato tutti i documenti prodotti dalle parti e, tra questi, anche quelli contraddistinti con i nn. 8 e 9 della produzione di parte opponente, tanto più considerato che il consulente aveva escluso che fosse stata data prova dell'avvenuto pagamento delle ultime cinque rate del mutuo.

Soggiunge, da ultimo, che a comprovare che i documenti in esame non costituiscono quietanze soccorre anche la circostanza che gli originari opposenti non avevano prodotto ricevute riferibili alle ultime cinque rate di mutuo e che alla data del presunto versamento gli stessi non erano più titolari del conto corrente, che da tempo era stato chiuso e "passato a sofferenza".

2. Con il secondo motivo, prospettando «Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 della Costituzione, 132 del codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (art. 360 n. 3 c.p.c.)», la ricorrente attinge, con un primo profilo di doglianza, il passo della decisione con cui la Corte d'appello ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della decisione anche la mancata produzione del piano di ammortamento del mutuo, sottolineando che, in realtà, il documento era presente agli atti di causa, perché consegnato da entrambe le parti al c.t.u.; con un secondo profilo, contesta l'assunto che il piano di ammortamento rappresenti una clausola negoziale e sia, quindi, indispensabile per la pretesa del diritto di credito, ponendo in rilievo che, anche se si volesse, per mera ipotesi, considerarlo al pari di una clausola contrattuale, sarebbe all'evidenza una clausola relativa alla



pattuizione dei tassi di interessi, di talché, a norma dell'art. 117 t.u.b., in caso di nullità o in assenza di una clausola di tal genere, la debenza di interessi doveva essere parametrata ai tassi dei titoli di stato, ma non possono ritenersi non dovuti né interessi, né capitale.

3. Va premesso che non risulta oggetto di rituale impugnazione in questa sede la statuizione di ammissibilità dei motivi di opposizione introdotti dagli originari opposenti, odierni controricorrenti, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.

Sul punto, la Corte d'appello, invocando i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310 del 2015, ha ritenuto che il motivo di opposizione, con cui era stata eccepita «l'infondatezza e comunque l'incertezza dell'importo chiesto dalla Banca, con particolare riferimento alla comunicazione dalla stessa», dedotto dagli opposenti soltanto con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., non integrasse modifica della domanda non consentita, argomentando che il pagamento, totale o parziale, del credito azionato rappresentava vicenda modificativa o estintiva del diritto di procedere all'esecuzione forzata, come tale strettamente connessa alla questione centrale dedotta in giudizio concernente la contestazione del diritto della Banca di procedere in via esecutiva.

Ne discende che le questioni sottese alla ritenuta ammissibilità, affermata dalla corte territoriale in evidente disarmonia rispetto alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono essere qui prese in considerazione.

4. Fatta questa necessaria premessa, il primo motivo è fondato.

4.1. La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari perché non previste dalla legge, ben può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, che riveli sia l'ammontare della somma pagata sia il



titolo per il quale il pagamento è avvenuto.

Ma, perché tale dichiarazione possa avere, sul piano probatorio, il significato, proprio della quietanza, di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, occorre che essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, la quale soltanto può fare acquistare al documento l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata, sancita dall'art. 2702 cod. civ. (Cass, sez. 2, 26/05/1993, n. 5919).

4.2. La Corte territoriale, discostandosi da tali principi, ha riconosciuto efficacia probatoria di quietanza ai documenti prodotti dagli odierni controricorrenti al fine di dimostrare il pagamento delle ultime cinque rate di mutuo — in particolare, alle comunicazioni, prodotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., rispettivamente contraddistinte come «copia condizioni del mutuo in data 31.1.2006» (dc. 9) e «copia dichiarazione Banca del Fucino s.p.a. in data 31.1.2006 relativa agli interessi passivi ed oneri corrisposti in relazione al contratto di mutuo nell'anno 2005» (doc. 10 della produzione di parte opponente) — sebbene, da una parte, come emerge a pag. 7 della sentenza, la Banca del Fucino s.p.a. avesse tempestivamente disconosciuto la provenienza dei documenti, privi di sottoscrizione ad essa riferibile, e, dall'altro, lo stesso consulente tecnico d'ufficio, come si evince dallo stralcio dell'elaborato redatto, riportato in ricorso (pag. 18), avesse ritenuto non dimostrato l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo.

5. La prima doglianza in cui si articola il secondo motivo, con la quale si contesta ai giudici di appello di avere, erroneamente, affermato che il piano d'ammortamento del mutuo, presente agli atti di causa, non fosse, invece, mai stato prodotto, è, invece, inammissibile, perché volta a dedurre un vizio revocatorio, che avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 395, primo



comma, n. 4, cod. proc. civ.

Difatti, l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi ed in assenza – come nella specie – di discussione tra le parti sull'esistenza di quelli, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (tra le tante, Cass., sez. 5, 26/01/2021, n. 1562; Cass., sez. L, 28/09/2016, n. 19174; Cass., sez. 3, 15/05/2007, n. 11196).

6. Merita, invece, accoglimento il secondo profilo di doglianza sollevato con il secondo motivo, con il quale, in sostanza, viene mossa una contestazione in merito al credito sotto il profilo del *quantum*; al riguardo, è sufficiente considerare che, anche in mancanza del piano di ammortamento o, comunque, di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale, il giudice del merito non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere non provato il credito azionato dalla Banca, ma avrebbe dovuto procedere all'applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante al creditore istante quanto meno a titolo di capitale.

7. Va, dunque, accolto il primo motivo ed il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, disatteso – per inammissibilità – nel resto tale ultimo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P. Q. M.**





La Corte accoglie il primo motivo e, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo, inammissibile nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE  
Franco De Stefano

